



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) Dr. Fabio Civiletti | Presidente rel. |
| 2) Dr. Paola Marino | Giudice |
| 3) Dr. Cinzia Soffientini | Giudice |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n° 7571/2022 R.G., promosso, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod.proc.civ.

DA

CONFINTESA, CONFINTESA CRAB DIPENDENTI REGIONALI SICILIA, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro RAFFO;

Reclamanti

CONTRO

ARAN SICILIA, AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato;

Il Collegio

Letti gli atti; udito il Presidente relatore., sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3/10/22;

OSSERVA:

Con il proposto gravame parziale, le Associazioni sindacali reclamanti si dolgono che il giudice della prima fase cautelare non abbia accolto la loro domanda diretta ad ottenere, in

via d'urgenza, l'ammissione e la convocazione alle procedure negoziali ed alle trattative finalizzate al rinnovo del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana relativo al triennio 2019-2021, avviate il 23/02/2022, e ciò nonostante al 31/12/2021 sia stata accertata la loro rappresentatività, che a loro dire, ne avrebbe imposto la partecipazione.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Ed, infatti, appare priva di fondamento l'eccezione di nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'art. 104 C.C.R.L per il comparto non dirigenziale 2016/2018, laddove prevede che *l'ARAN SICILIA e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto concordano per il rinnovo del C.C.R.L. relativo al triennio giuridico economico 2019-2021 di utilizzare la rappresentatività sindacale da rilevarsi alla data del 31/12/2017.*

L'art. 40 D.l.vo n° 165/2001, al comma 1, prevede, invero, con formula ampia e generale che *la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.*

Non vi è dubbio, pertanto, che la citata norma negoziale intervenga in una materia, quale quella delle *relazioni sindacali*, che il legislatore stesso ha devoluto alla competenza della contrattazione.

La stessa poi non interferisce minimamente su quanto previsto dall'art. 43 D.l.vo n° 165/2001 per rilevazione della rappresentatività sindacale, limitandosi a prendere atto di un dato oggettivo quale quello della rappresentatività sindacale rilevata al 31/12/2017, senza incidere in alcun modo sui criteri e sul procedimento adottato per tale rilevazione.

Né parimenti risulta violato il 1° comma della suindicata norma, che non specifica a quale momento debba riferirsi il possesso di una rappresentatività non inferiore al 5%, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale.

In ogni caso, l'ammissione da parte dell'ARAN SICILIA alle trattative per il rinnovo della contrattazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative al 31/12/2017, nonostante il ritardato inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale, risalente ai primi mesi del 2022, appare giuridicamente corretta, atteso che deve aversi riguardo alla maggiore prossimità temporale del requisito della rappresentatività rispetto all'inizio del

periodo dei rapporti di lavoro che la disciplina collettiva è diretta a regolare, essendo del tutto ragionevole che siano chiamati ad esprimersi su tali vicende, temporalmente delimitate, quelle associazioni sindacali che all'epoca risultavano investite delle deleghe di un congruo numero di lavoratori e che avessero quindi una conoscenza diretta e maggiormente qualificata delle questioni oggetto delle trattative, rispetto ad altri la cui rappresentatività sia stata accertata soltanto al termine dell'intervallo di riferimento del contratto.

A fronte di ciò, l'eventuale ritardo nell'inizio delle trattative deve ritenersi del tutto ininfluenza.

La tesi delle reclamanti, se accolta, potrebbe poi determinare, paradossalmente, il venir meno della stabilità della delegazione sindacale trattante nel corso dei negoziati, alterandone la composizione in modo permanente, con continui avvicendamenti, in relazione agli esiti di successivi accertamenti della rappresentatività, con evidente compromissione del valore fondamentale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., che costituisce imprescindibile criterio di interpretazione della complessa normativa in materia.

Alla luce di tali considerazioni, il reclamo va respinto, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.

La novità della questione giuridica trattata integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale, in data 3/10/2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Dr. Fabio Civiletti)